



Provincia di Benevento

Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 03/01/2023

OGGETTO: Monetizzazione delle ferie maturate e non fruita ex dipendente matr. 1282 in quiescenza dal 01.06.2022. Impegno di spesa e liquidazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 401 del 04.03.2022 con la quale si disponeva di collocare a riposo, per raggiunti limiti di età, il dipendente, --- omissis... ---, matr. 1282, Istruttore Direttivo Economico Finanziario, categoria "D", a decorrere dal 1° giugno 2022, avendo maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, ai sensi del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011 e ss.mm.ii. (67 anni di età e 20 anni di contributi minimi);

Viste:

- l'istanza acquisita al prot. n. 0005408 del 08.03.2022 con la quale il dipendente, --- omissis... ---, matr. 1282 chiedeva di poter fruire di n. 58 giornate di ferie residue a partire dal 09.03.2022;
- la nota prot. n. 0005577 del 09.03.2022 con la quale il Dirigente del Settore Amministrativo- Finanziario e Società Partecipate, Avv. Nicola Boccalone, respingeva la suddetta istanza di fruizione delle ferie del dipendente, --- omissis... ---, matr. 1282, per improrogabili esigenze di servizio, considerate le imminenti scadenze dell'Ente sotto il profilo economico-finanziario e che non risultano in organico profili professionali che possano, immediatamente, supplire alle assenze, in quanto, seppur in corso, le procedure di reclutamento non risultano in stato avanzato;
- l'istanza acquisita al prot. n. 0021866 del 03.10.2022 con la quale il suddetto dipendente chiede la monetizzazione di n. 55 giornate di ferie maturate e non godute alla data del 31.05.2022, ultimo giorno di servizio;

Considerato che:

- l'art. 2109 del c.c. espressamente stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore. L'applicazione di tale disciplina, pertanto, nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale, consente all'ente anche la possibilità di assegnazione di ufficio delle ferie;
- fermo restando la necessità di assicurare la fruizione del diritto da parte del dipendente, l'Ente, in base alle

previsioni dell'art. 28 del CCNL Enti locali 2016-2018, ora art. 38 del CCNL Funzioni locali 2019-2021, è chiamato a governare responsabilmente l'istituto attraverso la programmazione delle ferie. Tale aspetto assume particolare rilievo anche nei casi in cui il dipendente non abbia fruito delle ferie nell'anno di maturazione per ragioni di servizio. Ne consegue che l'istituto non dipende, nelle sue applicazioni, esclusivamente dalla volontà del dipendente;

- l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, introduce il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie, permessi e riposi non fruiti. In tale dizione ampia e generale sono certamente ricompresi sia le ferie che i quattro giorni di festività soppresse *ex lege* n. 937/77;
- l'art. 38, comma 11 del CCNL Funzioni locali 2019-2021 (ex art. 28, comma 11, del CCNL Enti Locali 2016-2018) che recita: *“Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”*;
- l'art. 38, comma 18 del CCNL Funzioni locali 2019-2021 (ex art. 28, comma 18, del CCNL Enti Locali 2016-2018) che recita: *“Il compenso sostitutivo delle ferie non fruiti, nei casi in cui la monetizzazione deve ritenersi ancora possibile, ai sensi del comma 11, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art.74, comma 2, lett. c), del presente CCNL; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art. 74.”*;

Evidenziato che all'impianto normativo segue l'orientamento della giurisprudenza, a cui si rende attenzione, con disamina puntuale:

- Il T.A.R. Toscana, sez. I - Firenze, con sentenza n. 1447 del 05.11.2021, ha affermato che *“la mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile comporta il diritto all'erogazione dell'indennità sostitutiva”*, precisando che l'art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 135 (in base al quale le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età) deve interpretarsi nel senso che *“il divieto di corresponsione dell'indennità sostitutiva non risulta applicabile tutte le volte che il lavoratore non abbia potuto fruire delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile”*.
- La Corte europea di giustizia, causa C-118/13 del 12 giugno 2014, ha sancito che *“le ferie retribuite e non godute per cause non attribuibili al dipendente, o per la fine del rapporto di lavoro, danno diritto ad una tutela risarcitoria”* ed ha confermato la pronuncia del 20 gennaio 2009 nei procedimenti riuniti C-350/06 e C-520/06;
- La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 18168 depositata il 26 luglio 2013, ha affermato il principio che il diritto alle ferie è garantito dall'articolo 36 della Costituzione e dall'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE. La suprema Corte, nella pronuncia in commento, ha sostenuto che il diritto del lavoratore alla fruizione delle ferie è irrinunciabile, tutelato costituzionalmente e a livello europeo (direttiva 2003/88/CE; Corte giust. EU, sent. C-350/06 e C-520/06). Nel caso in cui le ferie non siano state effettivamente fruiti, anche per motivi organizzativi senza responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore spetta sempre un'indennità sostitutiva. Il vincolo contrattuale (e il divieto disposto dal D.L. 95/2012) non è rilevante dal

momento che lo stesso deve essere reinterpretato alla luce dei principi, secondo cui *“in considerazione dell’irrinunciabilità del diritto alle ferie, ed in applicazione del principio di conservazione del contratto (...), in caso di mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore, non è escluso il diritto di quest’ultimo all’indennità sostitutiva”*. Pertanto, il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute sussiste anche se la mancata fruizione non dipende dal datore, nonostante le disposizioni contrattuali e il vincolo posto dal D.L. 95/2012. Circa la natura dell’indennità da riconoscere al dipendente, la Corte ha ribadito che ha carattere risarcitorio, perché compensa il lavoratore per la perdita del bene-riposo al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è destinato, ma anche retributivo, in quanto costituisce un’erogazione strettamente connessa al rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive (Cass., sez. lavoro, sent. 11462/2012 e 17353/2012).

- La Corte di Cassazione con sentenza n. 21028 del 27.11.2012 ha affermato che *“in base all’art.2109, secondo comma, codice civile, l’esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all’imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa; al lavoratore compete soltanto la facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale. Peraltro,allorché il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo dell’anno non può desumersi alcuna rinuncia - che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (art. 36 Cost. e art. 2109 cod. civ.) - e quindi il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute”*;
- Il T.A.R. Puglia con sentenza n. 32 del 18.1.2008 ha chiarito, inoltre, che *“il principio dell’irrinunciabilità delle ferie, sancito dall’art. 36, 3° comma, della Costituzione”* debba essere *“inteso nel senso che il datore di lavoro ha l’obbligo di assegnare un periodo di riposo al dipendente e quest’ultimo ha il potere di fruirne senza possibilità di rinuncia, con la conseguenza che, ogni volta che non si sia provveduto all’assegnazione delle ferie, spetta al lavoratore il compenso sostitutivo”*;

Fatto proprio il consolidato orientamento della giurisprudenza e ritenuto applicabile al caso di specie;

Esposto sul punto che il mancato godimento delle ferie si è reso necessario proprio per garantire la presenza in servizio del dipendente, --- omissis... ---, matr. 1282, come specificato nella richiamata nota prot. n. 0005577 del 09.03.2022 del Dirigente del Settore Amministrativo- Finanziario e Società Partecipate, Avv. Nicola Boccalone;

Ritenuto, alla luce di quanto precede, col sostegno della giurisprudenza, di provvedere alla monetizzazione delle ferie non godute dall’ex dipendente, --- omissis... ---, matr. 1282 collocato in quiescenza dal 01.06.2022, di cui alla richiesta prot. 0005577 del 09.03.2022, per complessivi **n. 55 giorni** (di cui n. 15 giorni di ferie relativi all’anno 2020, n. 28 giorni di ferie relativi all’anno 2021 e n. 12 giorni di ferie relativi all’anno 2022);

Considerato che ai sensi del richiamato art. 38 del CCNL del 16.11.2022, all’ex dipendente, --- omissis... ---, matr. 1282, collocato in quiescenza dal 01.06.2022, va riconosciuto un compenso sostitutivo per n. **55** giorni di ferie non fruiti **pari all’importo complessivo di € 7.841,55=**, come di seguito determinato:

Anno	retribuzione individuale mensile art.74, comma 2, lett. c)	retribuzione giornaliera art. 74, comma 4	giorni di ferie non fruiti	compenso sostitutivo spettante
2020	€ 3.658,00	€ 140,69	15	€ 2.110,35
2021	€ 3.725,28	€ 143,28	28	€ 4.011,84

2022	€ 3.725,28	€ 143,28	12	€ 1.719,36
		totali	55	€ 7.841,55

Rilevato che i seguenti impegni presentano la disponibilità necessaria per liquidare gli importi del compenso sostitutivo e relativi oneri degli anni 2020 e 2021:

anno 2020	compenso	€ 2.110,35=	imp. 2020.3601 cap. 1
	CPDEL	€ 502,26=	imp. 2020.3606 cap. 2
	IRAP	€ 179,38=	
anno 2021	compenso	€ 4.011,84=	imp. 2021.3492 cap. 731
	CPDEL	€ 954,82=	imp. 2021.3506 cap. 7397
	IRAP	€ 341,01=	

Ritenuto, pertanto, dover impegnare sui seguenti capitoli del Bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022 gli importi del compenso sostitutivo e relativi oneri da liquidare dell'anno 2022:

anno 2022	compenso	€ 1.719,36=	cap. 1101
	CPDEL	€ 409,21=	cap. 1107
	IRAP	€ 146,15=	cap. 1322

Visti:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

Viste le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 16 del 13.09.2022: “Approvazione definitiva Bilancio Consuntivo e suoi allegati – DCP 12 del 07.09.2022 – anno 2021”;
- n. 17 del 13.09.2022: “Approvazione definitiva del DUP – DCP 13 del 07.09.2022 e suoi allegati per il triennio 2022/2024”;
- n. 18 del 13.09.2022 “Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – DCP 14 del 07.09.2022 e suoi allegati per il triennio 2022/2024”;

Viste e richiamate le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- n. 165 del 01.07.2021 con la quale, relativamente a quanto approvato con la citata deliberazione presidenziale n. 288/2020, è stato approvato un riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente, dal quale risulta che il Servizio Gestione Giuridica del Personale rimane di diretta responsabilità del Segretario Generale, fino al riassetto definitivo della microstruttura;

- n. 276 del 30.11.2021 con la quale veniva modificato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente approvato con precedente DP n. 165/2021, con una riassegnazione/ redistribuzione dei servizi per materie omogenee e coerenti ai settori tecnici;
- n. 23 del 11.02.2022 avente ad oggetto "Approvazione piano della performance provvisorio anno 2022 - Assegnazione P.E.G. provvisorio e obiettivi mantenimento anno 2022" e dato atto che è in corso di approvazione il Piano della Performance definitivo annualità 2022/2024;

Richiamati:

- il Decreto Presidenziale n. 29 del 16/11/2020, con il quale la sottoscritta dott.ssa Maria Luisa Dovetto veniva nominata Segretario Generale titolare della Provincia di Benevento, con decorrenza immediata, dal 16.11.2020;
- il Decreto Presidenziale n. 29 del 01.07.2021 adottato a seguito della sopracitata Deliberazione Presidenziale n. 165 del 01.07.2021 di riorganizzazione temporanea della microstruttura dell'Ente in attuazione della Deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

DETERMINA

La premessa e parte integrante sostanziale del presente provvedimento.

- 1) **DI PROVVEDERE** alla monetizzazione delle ferie non godute dall'ex dipendente, --- omissis... ---, matr. 1282 collocato in quiescenza dal 01.06.2022, per complessivi **n. 55 giorni** (di cui n. 15 giorni di ferie relativi all'anno 2020, n. 28 giorni di ferie relativi all'anno 2021 e n. 12 giorni di ferie relativi all'anno 2022).
- 2) **DI IMPEGNARE** sui seguenti capitoli del Bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022:
 - la somma di € **1.719,36=** per compenso sul cap. 1101;
 - la somma di € **409,21=** per CPDEL sul cap. 1107;
 - la somma di € **146,15=** per IRAP sul cap. 1322.
- 3) **DI LIQUIDARE E PAGARE** all'ex dipendente --- omissis... ---, matr. 1282, la somma complessiva di € **7.841,55=** a titolo di compenso sostitutivo per **n. 55 giorni** di ferie maturate e non godute, per indifferibili esigenze di servizio, per gli anni 2020, 2021 e 2022.
- 4) **DI IMPUTARE** la spesa sui seguenti capitoli del Bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022:

anno 2020	compenso	€ 2.110,35=	cap. 1	imp. 2020.3601
	CPDEL	€ 502,26=	cap. 2	imp. 2020.3606
	IRAP	€ 179,38=		
anno 2021	compenso	€ 4.011,84=	cap. 731	imp. 2021.3492
	CPDEL	€ 954,82=	cap. 7397	imp. 2021.3506
	IRAP	€ 341,01=		
anno 2022	compenso	€ 1.719,36=	cap. 1101 (impegno da assumere)	

CPDEL	€ 409,21=	cap. 1107 (impegno da assumere)
IRAP	€ 146,15=	cap. 1322 (impegno da assumere)

- 5) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Settore Amministrativo-Finanziario e Società Partecipate per gli adempimenti di competenza dei Servizi Programmazione e Bilancio - Patrimonio e Provveditorato e Gestione Economico-Stipendiale del Personale.
- 6) **DI DARE ATTO** che:
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 e art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il sottoscritto Responsabile di Servizio;
 - la presente spesa, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo 267/2000, è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole relative agli equilibri interni di bilancio;
 - in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo alla sottoscritta cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;
 - la presente determinazione:
 - diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria;
 - sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio online, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.
- 7) **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
- 8) **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento all'interessato.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Sig.ra Carla Carpentieri

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

ADEMPIMENTI DEL Gestione Giuridica del Personale

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.01.01.01.002	01.03	1101	2022

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
1141	N. 3302	€ 1.719,36	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI

Descrizione Impegni Assunti

Monetizzazione delle ferie maturate e non fruito ex dipendente matr. 1282 in quiescenza dal 01.06.2022. Impegno di spesa e liquidazione.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.01.02.01.001	01.03	1107	2022

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
1142	N. 3303	€ 409,21	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON

Descrizione Impegni Assunti

Monetizzazione delle ferie maturate e non fruito ex dipendente matr. 1282 in quiescenza dal 01.06.2022. Impegno di spesa e liquidazione.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.02.01.01.001	01.03	1322	2022

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
1143	N. 3304	€ 146,15	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO

Descrizione Impegni Assunti

Monetizzazione delle ferie maturate e non fruito ex dipendente matr. 1282 in quiescenza dal 01.06.2022. Impegno di spesa e liquidazione.

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)

SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.01.01.01.002	01.03	1101	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 3302	€ 1.719,36	N. 0	€ 0,00	N. 4059	€ 1.719,36

Descrizione Creditore

PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI

Descrizione Impegni Assunti

Monetizzazione delle ferie maturate e non fruito ex dipendente matr. 1282 in quiescenza dal 01.06.2022. Impegno di spesa e liquidazione.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.01.02.01.001	01.03	1107	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 3303	€ 409,21	N. 0	€ 0,00	N. 4060	€ 409,21

Descrizione Creditore

I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON

Descrizione Impegni Assunti

Monetizzazione delle ferie maturate e non fruito ex dipendente matr. 1282 in quiescenza dal 01.06.2022. Impegno di spesa e liquidazione.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.02.01.01.001	01.03	1322	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 3304	€ 146,15	N. 0	€ 0,00	N. 4061	€ 146,15

Descrizione Creditore

AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO

Descrizione Impegni Assunti

Monetizzazione delle ferie maturate e non fruito ex dipendente matr. 1282 in quiescenza dal 01.06.2022. Impegno di spesa e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)